

ASS.NE A REGOLA D'ARTE

VIA VITTORIO EMANUELE N. 188

95010 SANTA VENERINA (CT)

C.F.: 90059650870

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 18,30, in seconda convocazione, andata deserta la prima del 19/03/2021, convocata nello stesso posto, presso la sede legale si è tenuta in video conferenza su piattaforma MEET, l'assemblea dei soci, dell'Associazione "A regola d'arte" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adozione nuovo testo statutario ai fini dell'adeguamento al Codice del terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

Dalla Assolto

Sono presenti presso la sede sociale i soci: Marino Natale Giovanni e Murabito Carmela.

Intervengono in video-conferenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106 D.L. 18/2020 e s.m.i., i soci: Lucibello Eugenia, Ronsisvalle Elena, Murabito Elena, Lo Castro Angela Angelica, Fresta Santa, Le Mura Maria, Rapisarda Angela, Russo Patrizia, Napoli Carmela, Migliorini Rosanna, Capotorto Ignazio Dario.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Marino Natale Giovanni, il quale, verificata l'identità dei soci intervenuti in video conferenza ed il numero complessivo dei soci, dichiara regolarmente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno. Al riguardo nomina la Sig.ra Murabito Carmela, quale segretario verbalizzante. Quest'ultima accetta.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sugli aspetti principali della Riforma del Terzo settore, operata dal D. lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore, e sottolinea l'importanza di adottare un nuovo Statuto adeguato alle disposizioni dello stesso Codice in sostituzione dell'attuale Statuto associativo, al fine di poter procedere eventualmente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), una volta istituito, e di poter godere dei benefici e dei vantaggi discendenti da tale iscrizione.

Il Presidente precisa che, in considerazione delle attività di interesse generale che costituiranno oggetto dell'Associazione, delle modalità attraverso le quali saranno svolte e dei destinatari di tali attività, il Consiglio direttivo ha ritenuto che la Associazione debba operare con la qualifica di associazione di promozione sociale (APS), adeguando il nuovo statuto alle disposizioni appositamente previste dal Codice del Terzo settore oltre a quelle di portata generale, cui tutti gli Enti del Terzo Settore devono uniformarsi ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente sottopone all'assemblea il nuovo Statuto e comincia a darne lettura, invitando i soci a confrontarsi sul testo. A seguito di congrua valutazione circa l'opportunità di uniformarsi alla disciplina prevista per le APS da Codice del Terzo settore e di approfondito esame dello statuto, L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale alla lettera "A " per formarne parte integrante, ed incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Alle ore 19.30, nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

F.to: Il Presidente (Marino Giovanni Natale)

F.to: Il Segretario (Murabito Carmela)

Giorgio Natale
Carmela Murabito

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è copia conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

F.to Marino Giovanni Natale

Giorgio Natale



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giare

CO REGISTRATO IL

22 MAR. 2021

326

SERIE 3

384,00

Luogo del Direttore Provinciale

0077-3512

CIN 1

ASS.NE A REGOLA D'ARTE

VIA VITTORIO EMANUELE N. 188

95010 SANTA VENERINA (CT)

ALL. A

C.F.: 90059650870

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"A REGOLA D'ARTE APS"**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. L'Associazione denominata "A REGOLA D'ARTE APS" intende operare come associazione di promozione sociale conformemente ai sensi degli artt. 35 e sgg. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") ed è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Santa Venerina.

2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Santa Venerina non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale.

Art. 4 - SCOPO-OGGETTO

1. L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare di finalità didattico-educative e formative, socio-assistenziali, culturali, turistico-ricreative, con particolare attenzione ai soggetti appartenenti alle fasce più deboli ed in ossequio ai principi fondamentali della fede cattolica.

2. L'Associazione intende perseguire tali finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

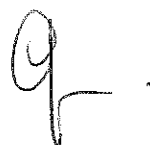
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta



per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere, in via meramente esemplificativa, le seguenti attività:

- gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole materne, scuole di ogni genere e grado, paritarie e/o private, centri per doposcuola e per il recupero scolastico, campi scuola, fattorie didattiche, centri per l'infanzia e per l'adolescenza, comunque denominati, ed ogni altra attività e/o servizio connesso da erogare a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- corsi di lingue, corsi di apprendimento musicale, corsi di avviamento alla danza classica e moderna, corsi di dizione e di linguaggio espressivo e comportamentale, corsi di avviamento all'attività teatrale, corsi di avviamento al taglio e cucito, corsi per stilista di moda;
- sensibilizzazione delle comunità locali entro cui l'Associazione opera rispetto ai bisogni dei soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione, quali portatori di handicap, minori a rischio, vittime di violenze di genere, anziani, e promozione del loro inserimento nel tessuto sociale, sia sotto il profilo umano che sotto quello lavorativo, mediante:
 - organizzazione e gestione di centri per l'incontro di persone affette da disabilità di qualunque natura;
 - animazione, accompagnamento, assistenza per ragazzi, anziani e disabili;
 - formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici sulle problematiche della disabilità e del bisogno, anche mediante iniziative editoriali, quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk;
 - promozione di ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, sulle malattie invalidanti in genere;
 - organizzazione e promozione di convegni e corsi a carattere informativo per le scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di far conoscere tutti i sistemi che consentono al disabile di rendersi autonomo;
 - diffusione a mezzo di opuscoli informativi, corsi e/o seminari di informazioni sugli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone affette da disabilità di qualunque natura.



- organizzazione e promozione di corsi di formazione per i non vedenti, gli ipovedenti, i portatori di handicaps di qualunque natura e le categorie disagiate in genere;
- letture di libri e riviste ingranditi, con scrittura in rilievo, registrati su supporti audio per persone svantaggiate;
- corsi di formazione per l'uso del cane guida per i non vedenti e gli ipovedenti;
- corsi di formazione per accompagnatore di persone non vedenti ed ipovedenti;
- corsi di formazione per l'uso del linguaggio dei segni per i non udenti;
- corsi di alfabetizzazione e di formazione, volti all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro;
- corsi di formazione, anche nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, diriqualficazione e riconversione professionale, formazione, orientamento, aggiornamento e specializzazione volti a favorire l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo;
- corsi di formazione, aggiornamento, riqualficazione e riconversione degli operatori della formazione professionale;
- progettazione di corsi di formazione dei formatori e funzionari della Pubblica Amministrazione;
- attività formative di orientamento, qualificazione, riqualficazione e conversione della professionalità;
- progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai lavoratori disoccupati di lunga durata che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità;
- gestione nel rispetto delle norme vigenti, di alberghi, ostelli, ristoranti, bar, pizzerie, discoteche, locali notturni, impianti sportivi, porti turistici, agriturismi;
- organizzazione e realizzazione di gite, viaggi e, in genere, di servizi di turismo sociale, quali il servizio guida turistica, tour operator e moto taxi, soprattutto a favore di soggetti disabili;
- gestione di campeggi, spiagge e litorali marini e fluviali attrezzati, stabilimenti balneari con annesso servizio di bagnino, ivi comprese la manutenzione e la pulizia dei medesimi e delle attrezzature ed impianti esistenti;
- gestire all'interno delle strutture bar, ristoranti, discoteche ed allevamenti finalizzati all'attività turistica ed agrituristica.
- organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche (quali, tra le altre, corsi di cucina, pittura, teatro, espressione corporea, informatica, laboratorio e attività manuali in genere per i portatori di handicap), di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo anche finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza dei territori;
- organizzazione e promozione di corsi, attività e/o gare sportive per non vedenti, ipovedenti e portatori di handicaps di qualunque natura;
- gestione di biblioteche, videoteche, siti internet e intranet, cineclub, bambinopoli ludoteche, baby parking, palestre, laboratori artistici, teatrali, cinematografici, linguistici, musicali, di informatica e di danza;
- gestione di parchi gioco e parchi divertimento per bambini ed adulti;
- gestione di campi da gioco, quali calcio, basket, pallavolo, calcetto, tirassegno, tiro al volo, piscine, palestre;
- attività di animazione ludico ricreativa nelle suindicate strutture;
- servizio di baby-sitting;
- organizzazione e realizzazione di spettacoli musicali, canori e teatrali, con allestimenti scenografici per interni ed esterni, e gestione dei servizi collegati;
- organizzazione e realizzazione di manifestazioni carnevalesche o comunque legate al folklore ed alla tradizione siciliani;

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverseda quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti

dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti di attuazione dello stesso. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del terzo settore, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

5. L'associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generate e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nei limiti definiti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti di attuazione dello stesso.

Art. 5 – SOCI

1. Il numero degli soci è illimitato ma è necessaria la partecipazione di almeno sette soci persone fisiche ovvero di tre APS.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore, quale che ne sia la natura giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante, che ne condividono le finalità, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Gli altri enti del Terzo settore non possono, tuttavia, partecipare in numero superiore al 50% delle APS.

3. Coloro che intendano associarsi devono formulare una richiesta scritta al Consiglio direttivo, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali;
- b) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. L'ammissione è subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al versamento della quota associativa.

6. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, senza limitazioni connesse alla condizione del richiedente, viene comunicata all'interessato ed annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel libro degli associati.

7. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio direttivo e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

8. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, essendo titolari tutti i soci dei medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto, senza alcuna differenza di trattamento.

2. Tutti i soci hanno il diritto di:

- votare in assemblea, purché risultino iscritti nel libro degli soci da almeno tre mesi; ciascuno può esprimere un solo voto;
- essere nominati alle cariche sociali;
- concorrere alla programmazione delle attività dell'associazione, parteciparvi, esserne informati e controllarne l'andamento;



- essere informati ed accedere a documenti, delibere, bilanci e libri sociali dell'Associazione, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

1. La qualità di socio si perde per:

- morte;
- recesso;
- esclusione.

2. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

6. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

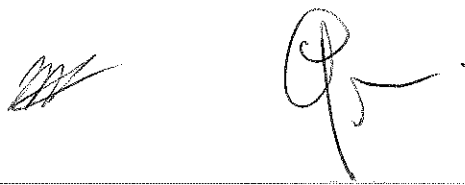
7. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio direttivo deve inviare all'associato una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire proprie osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

8. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato, che potrà proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

9. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

10. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

11. I Soci che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono trasmettere i propri diritti di partecipazione all'Associazione né possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, le quali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.



Art. 8 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

2. Devono, inoltre, essere nominati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge:

- l'organo di controllo interno;
- il revisore legale dei conti.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta il luogo di incontro e confronto tra i soci ed è investita delle seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio il bilancio d'esercizio o del rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale sottoposti dal Consiglio direttivo, ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo ovvero un decimo degli Associati.

3. Essa è convocata mediante comunicazione scritta da inviare ai soci con qualunque mezzo idoneo, sempre che consenta di provare tale invio, almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, che deve svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.

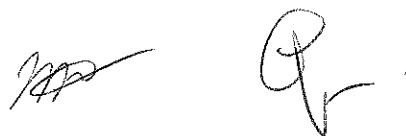
4. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

5. È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità del socio che partecipa e vota.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola col versamento della quota associativa annuale.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice presidente o, in caso di impedimento o di cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.

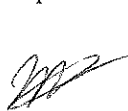
8. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.



9. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, di fusione e discissione dell'Associazione sono assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le deliberazioni di scioglimento sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei cui confronti risponde direttamente.
2. Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto attribuito alla competenza dell'Assemblea o di altro organo, tra cui, a titolo esemplificativo:
- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o da essa detenuti;
 - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.
3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.
4. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che va da 3 a 5, è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La maggioranza dei componenti dell'organo deve essere scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati. Ogni socio esprime le preferenze fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Saranno eletti consiglieri i soggetti che avranno avuto il maggior numero di voti.
5. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.
6. La carica è gratuita. È possibile riconoscere ai consiglieri un rimborso delle spese preventivamente concordate e debitamente documentate.
7. Il nuovo Consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente. In caso di parità risulterà eletto il consigliere che vanti la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggior anzianità anagrafica.
8. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.
9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo (se nominato), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.
10. È consentita la partecipazione al Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica secondo le stese modalità previste per l'Assemblea.



11. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni di cui all'art. 26, c. 6, Codice del Terzo settore, anche a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le eventuali limitazioni di tale potere saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. Per quanto riguarda la responsabilità e gli eventuali conflitti di interessi degli amministratori sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e, in materia di revisione legale, l'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.

14. A ciascun socio è attribuita la facoltà di denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Si richiama al riguardo quanto previsto dall'art. 2408, c.c.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.

12 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. L'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge dall'Assemblea, anche fra i non soci.

2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.

3. Nel caso di nomina di un organo di controllo monocratico deve essere nominato anche un supplente.

3. L'organo di controllo interno collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

4. I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c. In particolare in presenza:

- di un organo monocratico, il sindaco unico deve essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche;
- di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.

5. L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- i singoli componenti dell'organo di controllo possono procedere ad ispezioni/controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

6. La carica è gratuita. È possibile riconoscere ai componenti dell'organo solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.



13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di controllo.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. La carica è gratuita. È possibile riconoscere al revisore solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 14 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
 - a) il percepimento della Quota Annuale;
 - b) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
 - h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio d'esercizio corredato dalla documentazione necessaria è depositato nei termini a cura del Consiglio direttivo presso il Registro unico del Terzo settore.

Art. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. L'associazione, nella ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge, è tenuta a:
 - redigere, depositare presso il Registro unico del Terzo settore il bilancio sociale, nelle forme prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale;
 - pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti,



compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché a dirigenti e soci.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il registro dei volontari
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

2. I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio direttivo.

Art. 19 – VOLONTARIE LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati

2. I volontari sono persone che, in modo spontaneo e senza scopo di lucro, svolgono tramite l'associazione attività per la comunità ed il bene comune

3. I volontari non possono essere in alcun modo retribuiti ma possono solo essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'associazione.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 10 del presente statuto, si procede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21– NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile.

Santa Venerina, lì 20/03/2021

Giovanni L. Sclafani
Carminia Muraletti

Entrate
Sezione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Giore
ATO REGISTRATO IL 22 MAR 2021
N. 396
SERIE 3
OPINIONE
Letterario Caratini
0011.554 CINA

3 326 22/03/2021

0,00 **TXS21L000326000CC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXS

101.

392

